

(Allegato 1-art. 1)

Allegato 1

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

TRA

Il Ministero della difesa, Ispettorato generale della sanità militare, nella persona del .....

E

La Regione....., nella persona del....., l'anno 2023, addì.....in lettere) del mese di .....in (città) ....., nella sede .....

Premesso:

1. che la legge 21 ottobre 2005, n. 219:

- a) all'art. 1 stabilisce quale obiettivo nazionale il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
- b) all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 7, individua, tra i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità;
- c) all'art. 11, comma 2, lettera d), prevede che a livello regionale vengano curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito di apposite convenzioni disciplinate, dopo l'abrogazione dell'art. 24 della medesima legge, dall'art. 205, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010;
- d) all'art. 23, prevede che le disposizioni della legge si applichino anche al servizio trasfusionale militare;

2. che il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'art. 205:

- a) al comma 1, prevede che le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- b) al comma 5, prevede che il Ministero della difesa è l'autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti;

3. che il decreto del Ministro della difesa 11 luglio 2013:

- a) all'art. 1, ha articolato il Servizio trasfusionale militare:

- nell'Ufficio di direzione e coordinamento del Servizio trasfusionale militare, presso l'Ispettorato generale della sanità militare dell'area tecnico operativa del Ministero della difesa;
  - nel Dipartimento di immunoematologia e medicina trasfusionale militare presso il Policlinico militare di Roma;
  - nella Sezione trasfusionale militare del Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia;
- b) nella Sezione trasfusionale militare del Centro ospedaliero militare di Taranto;
- c) all'art. 2, ha stabilito che le finalità del Servizio trasfusionale militare sono:
- raggiungere e mantenere la completa autonomia delle Forze armate in campo trasfusionale;
  - apportare un significativo contributo anche nel settore trasfusionale del Servizio sanitario nazionale;
  - promuovere, nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, la cultura della donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti, nonché di cellule staminali emopoietiche midollari e di sangue periferico, tra i militari e il personale civile della Difesa;
  - cooperare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza/urgenza, il mantenimento di adeguate scorte di sangue e di emoderivati;
- d) all'art. 3, ha stabilito che l'Ispettorato generale della sanità militare esercita le funzioni di collegamento con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ed esercita, nell'ambito del Servizio trasfusionale militare, le funzioni di pianificazione, organizzazione e supporto tecnico-amministrativo, compensazione e coordinamento che la legge n. 219 del 2005 attribuisce, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, alle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali; in particolare, esso cura diverse attività tra cui: la rotazione delle scorte trasfusionali entro la loro data di scadenza, favorendone l'utilizzazione presso le strutture del Servizio sanitario nazionale; la stipula delle convenzioni con le regioni per disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, nonché con i Centri di produzione di emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali militari; lo scambio di emocomponenti o di frazioni plasmatiche per assicurare alle Forze armate la fornitura di emocomponenti, laddove il Servizio trasfusionale militare non abbia sufficiente disponibilità;

Si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

1. Le attività trasfusionali oggetto della convenzione sono:

- a) promozione della donazione e formazione;
- b) raccolta sangue ed emocomponenti con le autoemoteche delle Associazioni dei donatori di sangue operanti sul territorio, autorizzate ed accreditate con il Sistema Sanitario della Regione Calabria;
- c) scambio di emocomponenti;

## Art. 2.

### Obblighi delle parti

1. Gli obblighi delle parti sono declinati, in relazione alle attività oggetto della convenzione, secondo le indicazioni di cui alle lettere A e B, del testo della convenzione medesima senza necessità di allegare specifico disciplinare.

#### A. Promozione della donazione e formazione.

- a) L'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN) collabora con la Struttura Regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC Regione Calabria) e per il suo tramite con le Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue, nell'ambito della programmazione regionale, per definire gli strumenti idonei a:
  - diffondere tra i militari la cultura della solidarietà e della sicurezza della donazione di sangue;
  - promuovere la donazione volontaria, periodica, anonima, gratuita e responsabile di sangue, dei suoi componenti e di sangue cordonale.
- b) Vengono predisposte tutte le iniziative atte a favorire l'aggiornamento tecnico e professionale degli operatori del settore, anche mediante scambi di esperienze e l'istituzione di specifici corsi, ivi compresi i corsi di formazione e aggiornamento, al fine del mantenimento delle competenze per i valutatori del sistema trasfusionale italiano.
- c) L'attività di promozione all'interno delle caserme delle Forze armate (FF.AA.) può essere effettuata secondo l'iter procedurale descritto per la raccolta, di cui al punto B) del presente articolo.

#### B. Raccolta sangue ed emocomponenti.

- a) La raccolta del sangue e degli emocomponenti presso enti/comandi militari, dai donatori volontari appartenenti al Ministero della difesa, può essere effettuata anche da Strutture trasfusionali (Servizi trasfusionali – ST e Unità di raccolta – UdR) del Servizio sanitario della Regione Calabria, esclusivamente con l'ausilio di autoemoteche autorizzate ed accreditate.
- b) L'attività concordata viene effettuata secondo le modalità di seguito indicate.
  - La richiesta di autorizzazione alla raccolta di sangue ed emocomponenti presso le caserme delle FF.AA., da parte degli Enti Associativi, previa pianificazione con i comandi/enti interessati:
    - deve essere inoltrata al Servizio Trasfusionale di riferimento (ST) delle unità di raccolta associative, che provvederà ad inoltrarla direttamente ed esclusivamente alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) della Regione Calabria, che a sua volta provvederà ad inoltrarla all'Ufficio di Direzione e coordinamento del Servizio trasfusionale militare (UDCSTM) dell'IGESAN per la specifica

autorizzazione. Non sono prese in esame richieste inviate direttamente all'UDCSTM;

- deve essere inviata, mediante la scheda di cui all'allegato A alla presente convenzione, un mese prima dalla data stabilita per la raccolta. La programmazione delle raccolte non può essere superiore a tre mesi.

- L'autorizzazione:

- è rilasciata dall'UDCSTM ed inoltrata direttamente ai comandanti degli enti/comandi militari interessati ed alla SRC Regione Calabria, che provvede a darne comunicazione al Servizio Trasfusionale di riferimento e all'Unità di Raccolta Associativa che ha fatto richiesta, nonché al Presidente/Coordinatore Regionale dell'Associazione/Federazione interessata;

Acquisita l'autorizzazione, il responsabile dell'Unità di Raccolta interessata contatta direttamente gli enti/comandi militari interessati per la definizione dell'attività di raccolta, mediante autoemoteca.

Le Strutture trasfusionali (ST e UdR) inviano all'UDCSTM (all'indirizzo e-mail [stamadifesa@smd.difesa.it](mailto:stamadifesa@smd.difesa.it)) e alla SRC Regione Calabria, la scheda attività di cui all'allegato B alla presente convenzione, al termine della raccolta.

- c) L'inosservanza delle procedure descritte comporta: la revoca e/o la non concessione di nuova autorizzazione alle strutture trasfusionali interessate.

### Art. 3.

#### Quota riservata

1. La regione Calabria, per il tramite della SRC, qualora venga effettuata la raccolta presso enti/comandi delle Forze armate, riserva una quantità pari al 15% di unità di emazie concentrate, prelevate da donatori militari e validate, da mettere a disposizione per le necessità del Servizio trasfusionale militare per il trimestre successivo alla raccolta stessa. La quantità di emocomponenti da mettere a disposizione è determinata sulla base delle schede trasmesse trimestralmente, di cui all'art. 2.
2. Le unità di cui al comma 1 vengono messe a disposizione dal Servizio Trasfusionale che ha coordinato la raccolta.

### Art. 4.

#### Valorizzazioni

1. Nessun compenso economico è dovuto da alcuna delle parti per le iniziative e le attività previste dalla convenzione, ivi compreso lo scambio di emocomponenti.

### Art. 5.

#### Monitoraggio e controllo

1. Il monitoraggio ed il controllo dell'applicazione della presente convenzione sono esercitati dall'IGESAN e dalla SRC, secondo modalità stabilite in forma congiunta con apposito atto.

Art. 6.

Durata

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza prevista, le parti ne possono definire il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.

..... li' .....

Per il Ministero della difesa

.....

Per la Regione

.....